

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per il **Dott. Paolo PASTORINO** (C.F. PSTPLA65A13A717O), rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo *pec*: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*”, nell’ambito del quale la domanda del ricorrente è ricompresa tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”

a causa della non attribuzione del punteggio effettivamente spettante;

b – ove adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 112593 del 20.02.2020 recante la comunicazione dei motivi ostativi all’attribuzione del punteggio reso all’esito dell’autovalutazione;

d - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali,

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2018), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1, “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 31.10.2017 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande.

2 - Con successivi DD.RR.DD. n. 244 del 20.10.2017, n. 14 del 12.01.2018, n. 91 del 28.03.2018 e n. 128 dell’11.05.2018 sono state disposte proroghe all’originario termine di scadenza.

Nel rispetto dei termini all’uopo previsti, il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indentificata con n. 94250106252 prot. AGEA.ASR.2019.576127.

3 - Detta domanda è stata inserita nell’ambito della graduatoria provvisoria di cui al D.R.D. n. 136 del 02.08.2019, nell’Allegato I, “*Domande ammissibili*” con punteggio pari a **64 punti** – in luogo dei **68 punti** ottenuti all’esito dell’autovalutazione.

A fronte della applicata riduzione di punteggio, in data 12.10.2019, il ricorrente ha depositato apposita nota con la quale ha chiesto alla P.A.:

- da un lato, il riconoscimento dei punti spettanti con riferimento al criterio 1.3 “*adesione al biologico*”;

- dall’altro, l’attribuzione di ulteriori 4 punti di cui al criterio di selezione 7.2, “*incremento delle quote di produzione biologica*”; e ciò, anche se non riportati nella scheda di autovalutazione; in presenza di elementi previsti ai fini della relativa attribuzione e di una espressa richiesta in tal senso nel corso del procedimento, è evidente l’obbligo della P.A. alla relativa valutazione ed assegnazione nell’ambito della propria, autonoma, istruttoria.

4 – Nonostante tale istanza, nella successiva graduatoria in rettifica di cui al D.R.D. n. 39 del 17.02.2020, la domanda del ricorrente, pur se inserita tra le “*domande ammissibili*”, reca il medesimo punteggio nonché la non finanziabilità per esaurimento delle dotazioni.

5 – Ed ancora.

In data 20.02.2020, con nota prot. n. 0112593, la Regione ha comunicato di dover “*procedere ad un’ulteriore rettifica della Sua posizione nella graduatoria provvisoria regionale di cui al D.R.D. n. 136/2019*”, apportando un nuovo *taglio* di punteggio.

E ciò, anche con riferimento alle richieste aggiuntive di cui all’istanza del 12.08.2019.

In particolare:

a - con riferimento al critério 1.3 “*Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica*” – **2 punti** – la P.A. ha opposto che “*non si evince alcuna documentazione giustificativa per “Certificato di conformità biologico”*”;

b – con riferimento al critério 5.2 “*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*” – **5 punti** – la P.A. ha ritenuto il “*Piano assicurativo non conforme*”;

c – con riferimento al critério 5.3 “*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)*” – **5 punti** – la P.A. ha ritenuto “*la filiera corta non desunta e/o dimostrata*”;

d – con riferimento al critério 7.2 “*Adesione a sistemi di produzione certificata biologica.*” – **4 punto** – la P.A. non ha fornito alcun riscontro; e

ciò, nonostante il ricorrente ne avesse chiesto la relativa attribuzione con apposita nota *pec* del 12.08.2019;

e – con riferimento al criterio 8 “*investimenti strategici*”, per il quale è prevista l’attribuzione di **9 punti**, la P.A non ha attribuito alcun punteggio pretermettendo anche la relativa nota istruttoria.

5 – Attesa l’erroneità dei rilievi opposti, nel termine all’uopo prescritto, la ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva, in uno alla documentazione ritenuta necessaria, chiedendo la rivalutazione del punteggio attribuito ovvero l’attribuzione di quello ingiustamente decurtato.

6 – Ha fatto seguito l’approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva di cui al D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell’ambito della quale - Allegato “D” – il ricorrente ha visto inserita la propria domanda tra quelle “*ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”, con un punteggio di **57 punti**.

Insomma da un punteggio iniziale di **68 punti**, il ricorrente ha visto il proprio punteggio ridursi prima a **64** (ancora idoneo ai fini non solo dell’ammissione, ma della finanziabilità) e, poi, a **57 punti** con una decurtazione totale di ben **11 punti**.

In particolare, da quanto è dato presumere dal mero dato numerico, non avendo la P.A. definito il procedimento con un provvedimento espresso – come avrebbe dovuto – e non essendo dato ricavare detti elementi dall’esame della graduatoria, il punteggio finale di 57 punti è certamente il risultato del mancato superamento dei rilievi – erroneamente - opposti.

In mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni controdeduttive depositate, è evidente che il ricorrente non è in grado di comprendere né quali siano i criteri non valutati né, tanto meno, le relative ragioni.

7 – In tali condizioni, pertanto, si impone la proposizione del presente gravame, con espressa riserva di motivi aggiunti all’esito del deposito di eventuali – ulteriori – documenti.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

A - PRIMA DI TUTTO, SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell’ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: “*dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*”.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel “*Manuale delle procedure per la gestione*

delle domande di sostegno”.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L’obbligo generale di cui all’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *recte*, l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivato con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato, è ulteriormente rafforzato da quanto è espressamente previsto nella “*comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)*”.

Ed invero, è la stessa Regione a specificare che “*la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà una valutazione complessiva delle controdeduzioni in sede di istruttoria amministrativa ... **precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate**”.*

Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità, come, appunto, “*precisate*” dalla stessa P.A., sono state chiaramente violate.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all’uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha:

- controdedotto ai rilievi opposti;
- richiamato e trasmesso i documenti comprovanti la relativa erroneità.

Ciò nonostante, la P.A. non ha né concluso il procedimento né offerto qualsivoglia motivazione.

Ne consegue che:

- il difetto di motivazione è evidente;

- la violazione del procedimento tipico pure.

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

***** ***** *****

B - SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

2.1 - La P.A. non ha definito il procedimento con un provvedimento conclusivo espresso.

Tale circostanza, in uno al difetto di motivazione, vizia già in maniera assorbente la complessiva attività posta in essere dalla P.A. e, di conseguenza, l'esito finale tradotto nella Graduatoria Regionale definitiva.

2.2 - Il ricorrente ha subito una decurtazione di punteggio consistente tale da impedire al progetto proposto di essere anche finanziato.

Il punteggio di partenza di **68 punti** è stato ridotto a **57 punti**.

In totale 11 punti in meno.

2.3 - Ma procediamo con ordine.

In assenza di qualsivoglia provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivazione in ordine al non accoglimento dell'istanza di cui al 12.08.2010 e delle controdeduzioni depositate in data 22.02.2020, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuno dei rilievi opposti e desumibili dalla scheda allegata alla comunicazione del

20.02.2020.

In particolare:

a - con riferimento al critério 1.3 “Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica” – **(2 punti)**;

b – con riferimento al critério 5.2 “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3” – **(5 punti)**;

c – con riferimento al critério 5.3 “Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)” – **(5 punti)**;

d – con riferimento al critério 7.2 “Adesione a sistemi di produzione certificata biologica.” – **(4 punti)**;

e – con riferimento al critério 8 “investimenti strategici”, per il quale è prevista l’attribuzione di **(9 punti)**.

***** *****

A – SUL CRITERIO 1.3 “AZIENDA ADERENTE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA” ATTRIBUTIVO DI 2 PUNTI

a.1 – La P.A. ha ritenuto di non potere attribuire **2 punti** per il critério 1.3 in quanto “non si evince alcuna documentazione giustificativa per “Certificato di conformità biologico”.

a.2 – Tale rilievo è erroneo.

a.2.1 - Rispetto all’attribuzione di tale punteggio l’esame muove dalla lettura della scheda dei criteri di selezione di cui al bando.

Questa la dicitura: “**Azienda aderente a sistemi di produzione certificata Biologica**”.

Il riferimento, cioè, è alle **modalità di produzione ovvero all’azienda**.

La certificazione del prodotto destinato alla commercializzazione con la dizione “biologico” è una fase distinta, successiva e soltanto eventuale.

a.2.2 - Sul punto, pochi brevi cenni in ordine al regime normativo effettivamente applicabile.

L’iscrizione all’albo degli operatori biologici italiani avviene sulla base della previa acquisizione del cd. *Documento Giustificativo* il quale, a norma del **Reg. CE 834/07 (art. 29.1), certifica la conformità dell’unità produttiva ovvero dell’attività, delle strutture e dei territori alle prescrizioni in materia di sistemi di produzione biologica. In questa fase, cioè, il riferimento è all’azienda, non ancora ai prodotti.**

Per l’effetto, il ciclo di conversione dell’azienda al biologico deve considerarsi concluso in virtù di detto documento il quale, pertanto, attesta la definitiva adesione dell’azienda ai sistemi di produzione biologica.

Ulteriore e solo eventuale *step* è quello relativo al rilascio del Certificato di Conformità.

Detto documento attiene ai prodotti ovvero alla fase di relativa commercializzazione. E ciò, ferma la conformità dell’azienda e dell’attività *al biologico*, come certificato dal Documento Giustificativo.

a.2.3 - Chiarito quanto sopra, la previsione di cui al “*Criterio di selezione 1.3*”, nel prevedere l’iscrizione “*nell’elenco degli operatori biologici italiani e quindi è il possesso del certificato di conformità*”, per l’attribuzione dei 2 punti, attiene:

- all’iscrizione all’albo degli operatori biologici;
- al certificato di conformità **dell’unità produttiva**;
- **non anche al successivo e solo eventuale certificato di conformità dei prodotti.**

Tale ricostruzione trova conferma nella stessa formulazione letterale del

bando dal quale è desumibile che:

- il certificato richiesto è proprio quello presupposto all'iscrizione all'albo ovvero il certificato relativo all'unità produttiva;
- il successivo certificato di conformità del prodotto, invece, costituisce un *quid pluris*, non necessario per l'inserimento nell'elenco degli operatori biologici e, quindi, per l'attribuzione del punteggio *de quo*.

a.2.4 - Ma non solo.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma in apposita F.A.Q. istituzionale, pubblicata sul sito della Regione Campania, nella sezione dedicata alla Misura 4.1.1, **aggiornata al 22.02.2019**.

In particolare, al punto 8) “*Criteri di selezione*” alla domanda 8.2 del **29.09.2016**: “... *in caso di partecipazione al Bando Misura 4.1.1., può ottenere punteggio se in possesso di una certificazione equivalente emessa da un accreditato Ente Certificatore Biologico?*” la risposta è la seguente “*Indipendentemente dall’Ente certificatore, **per l’attribuzione del punteggio pari a 2 punti, inerente al criterio di selezione n. 1.3 “Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica”, è necessario che l’azienda risulti iscritta nell’elenco degli operatori biologici italiani***”.

Con detto quesito, cioè, è stato chiarito il criterio di interpretazione per l'attribuzione dei 2 punti ovvero **la sola iscrizione nell'albo degli operatori biologici.**

Alcun riferimento al successivo certificato di conformità del prodotto.

a.2.5 – Ed ancora.

La correttezza di tale ricostruzione trova ulteriore conferma in un’attenta lettura dell’effettiva portata delle modalità di attribuzione del punteggio.

Il riferimento va alla dicitura di cui alla seconda colonna della scheda a pag. 67 dei criteri di selezione allegati al bando: “*il richiedente deve*

*indicare espressamente che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani **e quindi** è in possesso del certificato di conformità*".

In altri e più chiari termini, il certificato di conformità ivi previsto non è un certificato ulteriore e diverso – ovvero quello relativo ai prodotti – ma è quello comprovante la conformità dell'azienda alle prescrizioni in tema di operatori biologici: *"l'azienda è iscritta ... **e quindi** è ..."*.

Acclarata l'iscrizione all'albo, l'azienda è *"quindi ... in possesso del certificato di conformità"*.

a.2.6 - Muovendo da tale ricostruzione, il ricorrente ha diritto ai suddetti 2 punti avendo allegato alla domanda **il documento giustificativo rilasciato dalla Sidel C.A.B. - Certificazione Agricoltura Biologica, attestante l'adesione certificata al sistema di produzione biologico "e quindi è in possesso del certificato di conformità"**.

Segue l'illegittimità dei provvedimenti adottati già sotto tale primo profilo.

***** ***** *****

B - SUL CRITERIO 5.2 OVVERO SULLA "RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3" ATTRIBUTIVO DI 5 PUNTI

b.1 – Rispetto al mancato riconoscimento dei 5 punti di cui al criterio 5.2, la P.A. ha ritenuto il *"Piano assicurativo non conforme"*.

b.2 – Ma così non è.

Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio è sufficiente la *"**richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3**"*.

Nulla di più.

Né alcuna ulteriore precisazione è data rinvenire nelle successive circolari. Questo lo stralcio di detto criterio.

5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 31 punti)		
Descrizione	modalità di attribuzione	Punteggio
Favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende	L'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale.	
	Sostenibilità economica	
	a) La valutazione prende a base il rapporto fra il costo complessivo del progetto e la produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti): costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre-investimento)	
	Inferiore o uguale a 1	12
	Superiore a 1 e inferiore o uguale a 2	10
	Superiore a 2 e inferiore o uguale a 3	6
	Superiore a 3 e inferiore o uguale a 4	5
	Superiore a 4	4
	b) richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁹ o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	5
	c) Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)	5
Valutazione del Business Plan presentato che deve avere un RO maggiore di zero nell'anno di entrata a regime del progetto ¹⁰ .		
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo $\geq 30\%$	9	
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 20 e $< 30\%$	6	
incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 10 e $< 20\%$	3	
Incremento della redditività aziendale $< 10\%$	0	

b.3 – Il criterio è univoco.

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nella specie, la società ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha allegato detta richiesta di adesione.

Il dato è documentato.

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione.

b.4 - Né varrebbe, in contrario, sostenere la presunta mancata sottoscrizione della polizza.

Detta sottoscrizione non è richiesta dal bando.

Tale circostanza da sola vale ad escludere che la mancanza della polizza assicurativa sottoscritta possa dare luogo a motivo legittimo di decurtazione del relativo punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto della ricorrente al riconoscimento dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

***** ***** *****

C - SUL CRITERIO 5.3 “INVESTIMENTI TESI A FAVORIRE STRATEGIE DI FILIERA CORTA OVVERO INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI NECESSARI AD ADEGUARE LE MODALITÀ DI OFFERTA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER AMPLIARE I MERCATI DI RIFERIMENTO TRAMITE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DI IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE (O.P., COOPERATIVE, RETI DI IMPRESA)” ATTRIBUTIVO DI 5 PUNTI

c.1 - La P.A. ha ritenuto la “*filiera corta non desunta e/o dimostrata*”.

In contrario valga quanto segue.

c.2 - Le Disposizioni Generali per l'attuazione della misura - di cui al D.R.D. n. 97/2018 - recano la definizione, di retaggio comunitario, di “*filiera corta*”: “*ai sensi dell'art. 11, par. 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014, **la Filiera corta è una filiera nell'ambito della quale, nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario***”.

Muovendo da detta definizione, è evidente che gli obiettivi connessi alla filiera corta sono conseguiti ogni qualvolta sussiste una relazione diretta

tra chi produce e chi consuma, con positivi riverberi sia dal punto di vista economico, mediante la riduzione dei costi del prodotto finale, che della trasparenza e dell'incremento delle economie agro-alimentari locali.

c.3 - Al fine di tragguardare detti obiettivi, il ricorrente ha aderito al *network* “*La Spesa in Campagna*” attraverso il quale vengono promosse le produzioni locali e, dunque, incentivate le vendite dirette – tramite *e-commerce* – ai consumatori.

L'adesione a detta piattaforma – garantisce proprio la filiera corta atteso che il consumatore può scegliere:

- di recarsi in azienda e acquistare direttamente dal produttore;
- di procedere all'acquisto *online*, abbattendo ulteriormente qualsivoglia intermediazione tra produttore e consumatore.

c.4 - Ma non solo.

Detta adesione favorisce anche la possibilità di portare i prodotti nelle piazze locali italiane, incrementando così il raggio degli utenti nonché sviluppare relazioni dirette con i cd. G.A.S. – Gruppi di acquisto Solidali presenti sul territorio.

Muovendo da tali presupposti, è evidente che sussistono i requisiti richiesti per l'attribuzione dei 5 punti di cui al criterio 5.3.

***** ***** *****

D – SUL CRITERIO 7.2 “ADESIONE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA” ATTRIBUTIVO DI 4 PUNTI

d.1 - La P.A non ha neanche riconosciuto gli ulteriori **4 punti** aggiuntivi (criterio di selezione 7.2) che, sebbene non espressamente indicati nella scheda di autovalutazione, avrebbe dovuto autonomamente assegnare a seguito della corretta valutazione della domanda atteso il dimostrato incremento della produzione biologica.

d.2 – In ordine a tale profilo, si rappresenta quanto segue.

d.2.1 - In ossequio a quanto previsto dal bando *“l’assegnazione del punteggio è data dalla presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione dell’intera azienda **O per aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità**”*.

Trattasi di ipotesi chiaramente **alternative**, rispetto alle quali sono anche previsti distinti adempimenti:

a – nella prima ipotesi, trattasi dell’adesione di aziende del tutto nuove rispetto al biologico;

b - **nella seconda ipotesi, invece, trattasi di aziende già abilitate / iscritte nell’apposito elenco, che intendono incrementare la produzione biologica.**

Detta disposizione di bando cioè:

- non prevede certamente quale unica fattispecie premiale – ovvero idonea a conseguire detto punteggio - il primo ingresso nel biologico;

- del pari, non prevede certamente la totalità di produzione biologica.

Per chi è già produttore biologico – come il ricorrente - è sufficiente l’**“*ument(o) (del)le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità*”**.

Tale presupposto è pacifico nella specie.

Di fatto è riconosciuto dalla stessa P.A. la quale, con apposita nota riportata a tergo della scheda di valutazione – pag. 3 – lamenta l’assenza di totalità di produzione biologica.

b.3 - Muovendo da tale corretta lettura del bando, il ricorrente ha diritto al punteggio *de quo* atteso che ha documentato l’intervenuto incremento delle quote di produzione biologica in relazione alle superfici aziendali acquisite con contratto di affitto, all’uopo depositando le relative notifiche e la scrittura privata registrata.

E ciò, del tutto coerentemente:

- con le finalità del bando ed, in particolare, con l'obiettivo specifico di cui al criterio in esame;
- con un criterio logico, prima ancora che giuridico: l'incremento non potrebbe avvenire prima del deposito dell'istanza essendo direttamente connesso al proposto progetto di investimento;
- con i chiarimenti sul punto resi dalla stessa Regione Campania.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alle F.A.Q. istituzionali.

In particolare, in esito al quesito “03.11.D in riferimento al criterio di selezione miglioramento della qualità delle produzioni, **se una azienda con superficie di Ha 9 non bio presenta una notifica di attività biologica per Ha 4 di oliveto, questa superficie aumenta la quota di produzione biologico, ma i restanti 5 Ha di seminativi rimangono convenzionali, la ditta ha diritto ai 4 punti? o è necessaria la conversione di tutta la superficie aziendale?**”

è stato chiarito che “03.11.R l'assegnazione del punteggio è dato dalla presenza della prima richiesta di notifica per l'adesione dell'intera azienda **o per aumentare le quote di produzione aziendali biologiche rispetto a quelle già in proprio possesso per comprendere l'intera azienda.** L'adesione ai sistemi di certificazione biologica deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno”.

Dunque, è la stessa Regione ad aver indicato la corretta interpretazione del criterio di selezione 7.2 il quale, secondo quanto sopra indicato, permette di attribuire il relativo punteggio di 4 punti anche **nel caso di aumento delle quote di produzioni aziendali biologiche rispetto a quelle già in essere.**

d.2.2 – Né può valere a giustificare la mancata assegnazione dei 4 punti di cui sopra l'eventuale mancata indicazione del requisito e del relativo punteggio nella scheda di autovalutazione.

La scheda di autovalutazione ha valore solo indicativo.

Per l'effetto, una corretta valutazione dei requisiti e del piano aziendale può condurre anche all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, **se spettante e, come nella specie, espressamente indicato e richiesto nel corso del procedimento (si cfr. nota pec del 12.08.2019).**

Lo stesso bando e le relative disposizioni attuative, nella sezione relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa, hanno previsto la previa verifica di ammissibilità delle domande a valutazione sulla base della sussistenza delle prescritte condizioni di ammissibilità e, a seguire, l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione.

Dunque, una duplice verifica, assolutamente autonoma da quella operata in sede di autovalutazione dal richiedente.

Se così non fosse, si ammetterebbe l'attribuzione di punteggi per effetto di una mera dichiarazione da parte del privato.

Ma così – ovviamente – non è e non può essere.

L'obbligo di verifica d'ufficio prescinde dall'autovalutazione del privato che è – e rimane – meramente indicativa.

Segue l'erroneità della valutazione della domanda anche sotto tale distinto profilo, spettando addirittura alla ricorrente gli ulteriori 4 punti di cui al criterio 7.2.

***** ***** *****

E – SUL CRITERIO 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI” ATTRIBUTIVO DI 9 PUNTI

e.1 – La P.A. si è limitata a non assegnare tale punteggio senza fornire alcuna indicazione / nota istruttoria / motivazione nello spazio all'uopo dedicato.

Il difetto di motivazione è assorbente.

Ferma detta censura, un dato dirimente.

Il punteggio di 9 punti va sicuramente riconosciuto.

E ciò sotto un duplice profilo:

- il punteggio in esame, in un primo tempo e del tutto correttamente, è stata riconosciuto ed attribuito in sede di istruttoria; il dato è testuale (si cfr. pag. 4 della griglia di valutazione allegata alla nota del 20.02.2020);
- alcuna motivazione è stata resa dalla P.A. in ordine alla mancata (ri)attribuzione di tale punteggio ovvero alla successiva decurtazione.

Tale circostanza dà conto, presumibilmente, di una mera dimenticanza / errore materiale nella redazione del punteggio finale.

Diversamente, detta decurtazione sarebbe comunque illegittima per i motivi di cui sopra.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe ammessa in graduatoria.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **68 punti**.

A ciò aggiungasi che la P.A non ha neanche riconosciuto gli ulteriori **4 punti** aggiuntivi (criterio di selezione 7.2) che, sebbene non espressamente indicati nella scheda di autovalutazione, avrebbe dovuto autonomamente assegnare a seguito della corretta valutazione della domanda atteso il dimostrato incremento della produzione biologica.

All'esito di una corretta valutazione della domanda al ricorrente spetterebbe addirittura un punteggio pari a **72 punti (57 + 11 + 4)** tale da rendere la propria domanda anche immediatamente finanziabile

In ogni caso, pur volendo escludere detti 4 punti aggiuntivi, attraverso il riconoscimento del punteggio a torto decurtato a seguito dell'ulteriore

revisione, già solo con la conferma dei **64 punti**, il ricorrente otterrebbe i richiesti benefici.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici richiesti.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga il riesame dell'istanza sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti allegati ovvero che ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 13.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO